



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE DOLL - ESENTE DOTTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

3128/05

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alessandro	CRISCUOLO	Presidente	R.G.N.30157/01
Dott. Giulio	GRAZIADEI	Consigliere	
Dott. Francesco	FIORETTI	Consigliere	Cron. 3128
Dott. Francesco	FELICETTI	Consigliere	Rep.
Dott. Francesco Ant.	GENOVESE	Cons. Rel.	Ud. 18/1/05

ha pronunciato la seguente:

Ogg.: Sanzione Amministrativa- Principio della contestazione Immediata

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da: Signora PIMPONI TIZIANA e signor
 BERNARDINI LUIGINO, elettivamente domiciliati in Roma,
 viale Mazzini n. 140, presso l'avv. LUIGI LUCATTONI, e
 rappresentati e difesi - giusta delega in atti -
 dall'avv. AGOSTINO TURRENI del foro di Orvieto;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI ORVIETO;

- intimato -

avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 113/01 del

204
2005



1-10 ottobre 2001.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 18/1/05 dal Relatore Cons. Francesco

Antonio GENOVESE;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Vincenzo MACCARONE, il quale ha concluso

per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I signori TIZIANA PIMPONIE LUIGINO BERNARDINI, proponevano opposizione contro l'ordinanza ingiunzione del Sindaco di Orvieto con la quale s'ingiungeva il pagamento della somma di £ due milioni, per la violazione degli artt. 11 e 22 del D. Lgs. n. 114 del 1998, rilevata dai Carabinieri della stazione di Orvieto Scalo, lamentando sia la violazione del loro diritto alla difesa, in relazione alla mancata contestazione immediata delle violazioni e alla sua regolarità, sia la pretesa (materiale e giuridica) sussistenza delle infrazioni..

Gli agenti, compiendo un accertamento nei locali del <bar - tabacchi> di cui è titolare la signora PIMPONIE cogestore il di lei coniuge signor BERNARDINI, al momento presente nell'esercizio, contestavano verbalmente alcune violazioni e, successivamente, dopo diversi giorni, redigevano i verbali, con i quali rilevavano le seguenti violazioni: a) l'esposizione di prodotti senza l'indicazione del prezzo di vendita o b) senza l'indicazione degli ingredienti e della azienda di



produzione e confezionamento, nonché, c) la mancata esposizione delle licenze di commercio.

Il verbale veniva firmato dalla signora POMPONI, mentre il di lei coniuge signor BERNARDINI, al momento presente nell'esercizio, chiedeva, senza ottenerlo, di documentare le proprie controdeduzioni.

2. Il Giudice di Pace di Orvieto respingeva l'opposizione, non ravvisando vizi di forma invalidanti i verbali d'ispezione e, particolarmente, ritenendo credibile la giustificazione addotta dagli agenti, ossia il mancato possesso degli <appositi moduli>. Nessun documento ne sarebbe derivato ai ricorrenti che avrebbero potuto allegare a verbale le proprie deduzioni.

3. Contro tale decisione ricorrono per cassazione i sigg. TIZIANA PIMPON^e e LUIGINO BERNARDINI, facendo valere quattro mezzi di gravame.

4. IL COMUNE DI ORVIETO non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo del ricorso (con il quale si ~~deduce~~ deduce della violazione e falsa applicazione dell'art. 14, primo comma, e 23, penultimo comma, della legge n. 689/81, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) i ricorrenti deducono che il Giudice di Pace avrebbe errato nel non rilevare la violazione del diritto di difesa cagionata agli istanti, atteso che la contestazione degli addebiti non sarebbe avvenuta immediatamente, ma solo a distanza di undici giorni dall'accertamento, e senza dare la possibilità di controdedurre, rilasciando le



dichiarazioni del caso (come, ad esempio, riguardo al fatto che solo alcune delle bottiglie, dello stesso genere, non erano <prezzate>);

1.2. Con il secondo motivo del ricorso (con il quale si *dolgono* ~~due~~ della omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) i ricorrenti deducono che il Giudice di Pace non avrebbe comunque motivato (o avrebbe mal motivato) in ordine alla sussistenza degli illeciti amministrativi, accertati dal giudice nonostante la redazione non immediata del verbale e la sua contestazione differita.

1.3. Con il terzo motivo del ricorso (con il quale si *obbligano* ~~due~~ della insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) i ricorrenti deducono che il Giudice di Pace avrebbe, con una motivazione del tipo <post hoc propter hoc>, ossia tautologica ed apodittica, aderito alla giustificazione fornita dai carabinieri in ordine alla contestazione non immediata delle violazioni, dovuta alla mancata disponibilità della modulistica necessaria. Tale giustificazione, infatti, consentirebbe all'Amministrazione di redigere i propri verbali a proprio piacimento. In secondo luogo, i verbali sarebbero stati redatti mediante videoscrittura e non già mediante l'utilizzo dei moduli che, secondo la giustificazione data, sarebbero stati al momento mancanti. In conclusione, la motivazione della contestazione non immediata sarebbe stata del tutto



assente, non potendo assurgere a giustificazione le affermazioni (del tutto insufficienti) date dagli agenti e confermate dal giudicante.

1.4. Con il quarto motivo del ricorso (con il quale si ^{dal ricorso} ~~duole~~ della violazione e falsa applicazione dell'art. 14, secondo comma, e 22 del D. Lgs. n. 114/98) i ricorrenti deducono che il Giudice di Pace avrebbe errato in ordine all'accertamento delle violazioni contestate. Infatti, da un lato, le bottiglie di vino sarebbero state identiche (onde l'indicazione del prezzo per alcune avrebbe consentito di conoscere anche quello delle altre); da un altro, mancherebbe l'indicazione delle scatole di caramelle non <prezzate>. Il tutto aggravato dalla insufficiente o carente motivazione in ordine a tali situazioni di fatto.

2. Il ricorso, che è complessivamente infondato, dev'essere rigettato.

2.1. I primi tre motivi convergono in un'unica questione che merita unitaria trattazione.

Le doglianze dei ricorrenti, infatti, postulano tutti l'applicazione del principio dell'obbligatoria contestazione immediata della infrazione (salvo casi giustificati) che è stato stabilito dalla legge solo con riguardo alle violazioni del codice della strada, e che non può essere esteso anche ad altro tipo d'infrazioni.

Questo Collegio, infatti, fa proprio il principio di diritto già stabilito da questa Corte, con la sentenza



n. 13774 del 2002, e secondo il quale la disposizione generale sulle sanzioni amministrative dettata dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n.689, secondo cui è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa, trova applicazione con riguardo ad ogni tipo di violazione amministrativa, fatte salve soltanto le violazioni del codice della strada, per le quali due apposite disposizioni (gli artt. 200 e 201 del codice della strada) stabiliscono una diversa disciplina speciale. Pertanto, l'accertata omissione della immediata contestazione dell'addebito, nonostante la provata possibilità della sua effettuazione, incide sulla legittimità del successivo provvedimento sanzionatorio soltanto nella materia delle violazioni stradali, ma non comporta l'annullamento di altre infrazioni contestate in via successiva.

A tale principio (assorbito ogni contestazione in punto di fatto circa le concrete modalità della contestazione, in quanto accidenti privi di rilievo in questa sede) si è correttamente attenuto il giudice di prime cure e, pertanto, la sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati.

2.2. Il quarto motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.



Non possono trovare ingresso in questa sede, ove è preclusa ogni indagine in fatto, le questioni (che, pertanto, risultano inammissibili) riguardanti le concrete modalità delle violazioni amministrative, ma va esaminata quella riguardante la denunciata carenza o insufficienza della motivazione in ordine alla sussistenza delle infrazioni contestate.

Anch'essa va però disattesa, sia pure previo scrutinio di merito, in quanto la censurata sentenza del Giudice di Pace motiva espressamente, per quanto in modo conciso, <<circa la sostanza>> delle violazioni (p. 3 del provvedimento) e afferma che l'accertamento degli illeciti risulta dai verbali aventi fede privilegiata, non contrastabili con le sole foto, prive di certezza di data, offerte dalla difesa. Infatti, tale tipo di decisione possiede i requisiti minimi di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4, cod. proc. civ. (concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione) propria delle decisioni rese in esito al procedimento di opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non è censurabile in questa sede, per essere immune da vizi logico-giuridici.

3. Non v'è ragione di provvedere sulle spese di questa fase, atteso che l'Amministrazione intimata non ha svolto difese.

PQM

Rigetta il ricorso.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte di cassazione, dai
magistrati sopraindicati, il 18 gennaio 2005.

Il Giudice estensore

(dr. Francesco A. Genovese)

Francesco A. Genovese

Il Presidente

(dr. Alessandro Criscuolo)

Alessandro Criscuolo

IL CANCELLIERE

A. CANCELLIERE
Andrea Bianchi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il 16 FEB. 2005

il
A. CANCELLIERE